

PREMESSA

Negli ultimi anni si è diffuso anche nel nostro Paese, il così detto "Credito al Consumo".

Uno strumento, se usato bene, utile sia alle famiglie che al singolo consumatore per effettuare i propri acquisti, che consente di pagare a rate un prodotto o un servizio, corrispondendo un compenso (tasso di interesse) alla finanziaria che ha concesso il relativo prestito.

Si tratta di una forma di finanziamento che sta registrando un notevole incremento, anche come conseguenza delle difficoltà di reddito riscontrate dalle famiglie e dai pensionati e anche per la facilità con la quale i venditori offrono beni e servizi alla propria clientela.

Dalla nostra esperienza abbiamo rilevato che molti cittadini spesso firmano, sottovalutando le proprie reali capacità di rimborso del finanziamento e senza rendersi conto che con la propria firma autorizzano la finanziaria a pagare al venditore il valore del bene acquistato oltre ad impegnarsi a corrispondere le rate previste fino all'esaurimento del debito.

I problemi rilevati dai nostri sportelli sono notevoli e spaziano dal contratto collegato all'acquisto di un prodotto che si rivela sgradito o difettoso, ad un contratto lesivo dei diritti dell'acquirente, a quelli privi dei necessari requisiti di chiarezza in tema di tassi e di tutte le condizioni. Molto spesso, infatti, diventa difficile svincolarsi contemporaneamente dal contratto di acquisto e dal sottostante contratto di finanziamento. Aspetti questi che, specialmente in un momento di difficoltà economica, pesano ancora di più sulle famiglie e su i consumatori.

Senza avere la pretesa di esaurire tutte le complessità insite nel problema trattato, ci auguriamo che questo strumento informativo possa aiutare i consumatori a meglio interiorizzare ed affrontare queste tematiche.

La pubblicazione della guida si colloca nell'ambito del Progetto "Il Credito al Consumo", cofinanziato dalla Regione Veneto e rientra in un più ampio contesto di iniziative tese a tutelare gli interessi dei cittadini e consumatori della nostra Regione, anche dal versante del credito e del risparmio.

I cittadini interessati a queste tematiche possono rivolgersi agli sportelli "Inforisparmio" presso le nostre sedi per acquisire maggiori informazioni e consigli finalizzati al riconoscimento dei propri diritti.

La Presidenza Regionale

IL CREDITO AL CONSUMO

In passato, alcuni economisti e finanziari, partendo dalla definizione di *produzione* come **creazione di beni** e di *consumo* come **distruzione dei beni** consideravano - come economicamente sano - unicamente il credito alla produzione.

E in effetti, le aziende di credito hanno, da sempre, nel nostro Paese, favorito il credito alle aziende di produzione, tralasciando quello in favore dei soggetti consumatori.

La prevalente dottrina tuttavia ha, relativamente di recente, respinto la concezione negativa del credito al consumo che, invece, costituisce la fase più moderna dell'evoluzione del credito.

Nel nostro Paese, il fenomeno è abbastanza recente, mentre tale forma di credito negli Stati Uniti ha assunto notevole dimensione sin da prima della grande crisi del 1929.

Tale fenomeno, tuttavia, ha raggiunto importanti livelli per cui riteniamo che il ricorso al credito rateale debba essere seguito dalle Autorità competenti con la massima attenzione, prima che si raggiungano livelli di guardia estremi che possano investire l'intero Sistema Paese.

I dati rilevabili dai Bollettini Economici della Banca d'Italia dimostrano chiaramente come la curva dell'indebitamento delle famiglie (compreso anche la quota relativa ai mutui contratti per l'acquisto della casa) - espressa in termini percentuali rispetto al reddito lordo disponibile - tenda ad aumentare progressivamente al punto che il dato risulti più che raddoppiato rispetto al 1990.

Anche se i livelli raggiunti sono ancora ben lontani dai dati relativi ad alcuni Paesi dell'area Euro, esistono alcuni aspetti che potrebbero (dovrebbero) consigliare di contenere l'ancora possibile espansione.

Il debito pubblico, e quindi di ogni cittadino, ha raggiunto livelli tali da porre il nostro Paese ai vertici della classifica mondiale di tale, certamente non invidiabile, graduatoria.


Bisogna anche tener presente che gli oneri a servizio del debito delle famiglie (intesi come la sommatoria fra gli interessi e la quota di restituzione del capitale) hanno subito un'importante accelerazione per effetto dell'incremento del livello dei tassi, la cui entità è stata anche determinata dalla crisi finanziaria (ancor oggi presente) che ha investito l'intero sistema economico.

L'indice degli oneri a servizio del prestito, sempre espresso in misura percentuale rispetto al reddito disponibile, è in ogni modo contenuto rispetto a quello rilevato in alcuni Paesi dell'area Euro, ma va attentamente letto in funzione del reddito delle famiglie che, come è ormai a tutti noto, ha subito negli ultimi anni una contrazione considerevole - che non accenna a fermarsi - in termini di potere di acquisto.

Commentava il sociologo Domenico De Masi "la società consumistica tende a far indebitare le famiglie perché induce a spendere non i soldi che abbiamo, ma quelli che pensiamo di avere in futuro."

Ma per rinviare i pagamenti dobbiamo sperare che il nostro reddito resti quello che è attualmente.

Purtroppo, non è sempre così. Ed in effetti, l'Istat rileva che un sempre maggior numero di famiglie che sono ricorse al sistema




del credito rateale, almeno una volta l'anno si trova in difficoltà alla data dei pagamenti.

Considerazioni, queste, che non vanno lette come una sorta di demonizzazione del credito al consumo, ma si pongono lo scopo di voler contribuire a tener alta l'attenzione sul fenomeno e ad invitare il consumatore ad un più consapevole uso dello specifico strumento creditizio.

Siamo tutti convinti della validità di tale forma di credito e dei positivi risvolti economici che ne discendono. Ma proprio perché contribuiscono allo sviluppo economico di un Paese, il mezzo creditizio deve essere proposto (dagli intermediari finanziari) ed usato (dai consumatori) in maniera adeguata e sottoposto ad attenti controlli ed analisi.

Il credito al consumo, infatti, provoca trasformazioni nella struttura della domanda dei consumatori, perché favorisce facili spostamenti da spese piccole e frequenti a spese importanti ed occasionali per le quali non è necessario accumulare l'intero ammontare del prezzo prima di effettuare l'acquisto. Un esempio per tutti: il mutuo per l'acquisto dell'abitazione.

Si determina, quindi, una maggiore flessibilità nel bilancio dei consumatori ed offre loro la possibilità di effettuare acquisti che altrimenti potrebbero compiere in ritardo, o che non potrebbero addirittura eseguire per niente.



A questa maggiore flessibilità dei bilanci, corrisponde, però, necessariamente una più marcata rigidità nel periodo che segue immediatamente l'acquisto. Il consumatore che ha fatto ricorso al credito rateale, infatti, è impegnato a pagare periodicamente le rate per estinguere il debito contratto.

Ed è per questo motivo che invitiamo i consumatori a prestare la massima attenzione al loro bilancio familiare, poiché gli acquisti effettuati senza la dovuta avvedutezza possono determinare situazioni di disagio, a volte, molto gravi.

Il credito al cittadino-consumatore, che alcuni anni addietro era erogato direttamente dalle Banche, ora viene svolto da apposite società (per lo più) di loro emanazione, le quali possono operare applicando condizioni molto più onerose del sistema bancario presso il quale, ovviamente ed eccezion fatta per i mutui-casa, tale forma di prestito si è drasticamente contratto.



LA LEGISLAZIONE

- La disciplina del credito al consumo si realizza, in Italia, con gli **artt. 18-24 della Legge 18/2/1992 n. 142** contenente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea" meglio nota come legge comunitaria del 1991.

La fonte della legge è, quindi, costituita da disposizioni soprannazionali, ed è contenuta nella direttiva 87/02 del 22/12/1986, che era modificata dalla direttiva n. 90/88, cui la legge italiana fornisce attuazione.

- La successiva direttiva comunitaria n. 98/7 apporta ulteriori modifiche alla materia, modifiche che sono successivamente recepite con il **d. lgs. 25/2/2000 n. 63** ed il decreto del Ministero del Tesoro del 6/5/2000
- Nello stesso anno 1992, unitamente alla disciplina del credito al consumo, era emanata la legislazione sulla trasparenza (portata dalla **legge n. 154 del 17 febbraio**), segnata da problemi di coordinamento di quest'ultima.
- L'emanazione del **Testo Unico Bancario (d. lgs. Del 1 settembre 1993 n. 385** pone rimedio a tali problemi, accorpando nel Titolo VI le due discipline, tra loro convenientemente coordinate.
- Al Testo Unico Bancario hanno fatto seguito altre tre leggi tutte emanate nel **1996** aventi lo scopo di disporre in tema di:
 - Clausole vessatorie (**legge 52**)
 - Usura (**legge 108**)
 - Privacy (**legge 675**)

DEFINIZIONE E FORME DI INTERVENTO

Per credito al consumo - stabilisce l'art. 121 comma 1 T.U. - si intende "**la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria**"

Il richiamo alla concessione del credito nelle forme indicate, mette in evidenza l'intenzione del legislatore di estendere ad ogni forma di finanziamento al consumo l'applicazione delle disposizioni speciali nell'intento di assicurare l'applicazione della disciplina a tutela del consumatore in tutte le fattispecie rilevanti.

Il credito al consumo si ottiene nelle seguenti due forme:

a) **Credito rateale**

b) **Aperture di credito rotative** (dette anche *revolving credit*)

Con il **credito rateale** si ottiene il finanziamento di un determinato importo, che deve essere restituito con *rate* (costituite dal capitale e dagli interessi) determinate al momento della conclusione del contratto (nel caso in cui all'operazione sia applicato il *tasso fisso*); nel caso in cui il tasso pattuito sia quello *variabile*, allora è prefissato il piano di rimborso della sola quota capitale (secondo specifiche formule matematiche) aumentato della parte relativa agli interessi in corso di maturazione.

Il credito rateale, a sua volta, si divide in

● **Prestiti personali**

● **Prestiti finalizzati**

I **prestiti personali** sono versati direttamente al consumatore, e sono, nella generalità dei casi, assistiti da cessione del quinto dello stipendio in favore dell'ente finanziatore. Con tale sistema, anche il datore di lavoro del consumatore (al quale la cessione è portata a conoscenza utilizzando procedure ben determinate)

rimane impegnato nei confronti del finanziatore a pagare le rate di rimborso anche utilizzando le disponibilità accumulate a titolo di trattamento di fine rapporto sino alla completa soddisfazione del creditore.

Nei **prestiti finalizzati**, invece, l'importo del finanziamento è consegnato al venditore del bene o del servizio acquistato a rate dal consumatore (ad esempio: l'acquisto della macchina, del televisore, del viaggio di piacere, ecc.)

Con **Apertura di Credito Rotativa**, invece, si definisce una forma di finanziamento con il quale è messa a disposizione del consumatore una determinata somma di denaro che il consumatore può utilizzare a suo piacimento.

Sotto certi aspetti, tale forma di finanziamento può essere assimilata all'apertura di credito che le banche concedono alle aziende consentendo, a queste ultime, un utilizzo - sino a revoca della concessione - con diverse modi e scopi (traenza di assegni, pagamento di imposte, utenze, acquisto di titoli, ecc.).

Diversamente dal fido in c/c, per il quale esiste l'obbligo di pagare solamente gli interessi maturati nel trimestre, e sempre che tale importo ecceda la linea di credito concessa, nelle aperture di credito rotative concesse ai consumatori esiste l'obbligo di rimborsare una predeterminata rata mensile.

Rientrano in tale forma di finanziamento le carte di credito emesse dalle società finanziarie o da altri Enti che consentono di effettuare degli acquisti presso negozi con i quali, questi ultimi, hanno stipulato accordi e convenzioni.



► Ci permettiamo, in questa sede, lanciare un segnale di **particolare attenzione** agli utilizzatori di questa forma di finanziamento (con o senza carta di credito) in quanto dalla quotidiana esperienza l'associazione ha rilevato numerosissimi casi di consumatori che non hanno ben interiorizzato il meccanismo della (diciamo) "ricarica" del finanziamento, per cui sfugge al loro controllo la tecnica e l'entità complessiva del rimborso.

Nel caso di acquisto di beni con credito rateale, sovente intervengono nella conclusione del contratto tre contraenti: **l'acquirente-consumatore, il fornitore del bene, l'intermediario finanziario.**

Si tratta, nella sostanza, di credito concesso allo scopo di acquistare un determinato bene o servizio. Ebbene, in questi casi, i contratti che si instaurano sono due e sarebbero tra loro distinti.

Il primo contratto è quello relativo all'acquisto del bene e si conclude tra il venditore ed il compratore ed a tale contratto si applica la normativa generale prevista per i consumatori.

Il secondo, invece, si instaura tra il finanziatore ed il consumatore.



In molti casi i due contratti fanno parte di un unico modulo, anche se gli effetti sono tra loro differenti.

È il caso di fare una piccola precisazione per i casi di specie.

Se è ormai fuori dubbio il riconoscimento del diritto di ripensamento anche al contratto di finanziamento, allorquando il contratto di compravendita avviene al di fuori dei locali commerciali (nella sostanza il contratto di finanziamento prende corpo solamente dopo che siano trascorsi i 10 giorni previsti dalla normativa per gli acquisti effettuati fuori dai locali commerciali del venditore), non così si può dire allorquando, invece, il contratto di acquisto è sottoscritto (unitamente a quello di finanziamento) nei locali del venditore.

Pertanto, si richiama l'attenzione dei consumatori a quest'ultima fattispecie, giacché l'eventuale inadempimento (totale o parziale) del venditore del bene può non costituire motivo di sospensione del pagamento delle rate di rimborso all'Ente finanziatore.

IMPORTO

È stabilito dal comma V dell'art. 121 del Testo Unico del 1993 ed è fissato fra un minimo di euro 14,94 (corrispondenti all'incirca alle vecchie 30.000 lire italiane) ed un massimo di euro 30.987,41 (corrispondenti ai 60 milioni delle vecchie lire).

Alle operazioni rientranti in questi limiti sono applicabili le norme relative alla disciplina specifica.

ENTI FINANZIATORI

Le operazioni di credito al consumo possono essere concluse esclusivamente con le BANCHE e con le SOCIETÀ FINANZIARIE iscritte in un apposito Albo tenuto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (art. 106 e 107 del citato T.U.)

Il credito al consumo può essere concesso anche dal VENDITORE DEL BENE O DEL SERVIZIO, ma, in questo caso, esclusivamente come dilazione di pagamento del prezzo pattuito.

TUTELA DEL CONSUMATORE E TRASPARENZA

Sul piano della tutela del consumatore e della trasparenza, nella direttiva europea sono principalmente prese in considerazione la:

- Disciplina del **tasso annuo effettivo globale (TAEG)**;
- Forma del contratto;
- I contenuti del contratto

Con riferimento al **TAEG** la disciplina europea ha disposto che "nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale..."

Per **TAEG** si intende il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo una formula matematica unica per tutti i Paesi dell'Unione; la normativa prevede anche le componenti da prendere in esame nel calcolo stesso.

TAEG è l'acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale ed è l'unico elemento di valutazione del costo del finanziamento e non deve essere confuso con il TAN che, invece, è unicamente il Tasso Annuo Nominale e non comprende, pertanto, tutte le altre componenti di costo.

Il **TAEG** non deve superare il limite imposto dalla normativa anti-usura. Tale limite che diverge in funzione delle diverse tipologie di operazioni concluse, è indicato - con proprio decreto - trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è rappresentato dalla media dei tassi applicati dagli intermediari finanziari, per le specifiche operazioni, aumentato del 50% - Quindi se la media dei tassi applicati e, poniamo, del 10% al consumatore potrebbe essere applicato il tasso del 15% al massimo, perché un **TAEG** superiore sarebbe considerato usuraio.

CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO


"I Contratti.... Devono essere conclusi per iscritto" queste le prescrizioni sulla forma contemplate dall'art. 4 della direttiva comunitaria; "il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto"

► **La mancata osservanza delle precedenti prescrizioni comporta la nullità del contratto stesso.**

A questo primo livello di tutela del consumatore la Direttiva Comunitaria affianca una maggiore forma di protezione informativa, costituita dalla imposizione di un **CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**.

Il Contratto deve contenere, infatti, le seguenti indicazioni:

- a) Il nome dell'Ente Finanziatore che eroga il finanziamento ed i dati identificativi del consumatore che lo richiede;
- b) L'importo del prestito e le modalità di erogazione;
- c) Il numero, l'importo e la scadenza delle rate di rimborso;
- d) Il TAN ed il TAEG unitamente alle condizioni secondo cui possono essere - se del caso - modificati (si ricorda, a tal proposito che il consumatore ha il diritto di conoscere per tempo le eventuali modifiche e di chiedere la chiusura anticipata del



contratto, alle condizioni preesistenti, nel caso di mancata accettazione delle nuove condizioni)

- e) L'importo ed i motivi degli eventuali costi esclusi dal calcolo del TAEG;
- f) Eventuali coperture assicurative richieste e non comprese nel calcolo del TAEG;
- g) Eventuali garanzie richieste;
- h) Eventuali maggiori spese applicabili in caso di mancato puntuale pagamento;
- i) Modalità di recesso dal contratto.

È bene ricordare che:

- Il rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche sono nulle;
- la mancata conclusione per iscritto rende nullo in contratto di finanziamento

Inoltre in presenza di clausole mancanti o nulle in quanto contrastanti con le previsioni di legge, sono state previste alcune facilitazioni in favore dei consumatori.

In questi casi, infatti:

- a) per quanto riguarda il tasso, si applica un TAEG pari al tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali o di altri titoli simili emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- b) la scadenza del finanziamento si intende a 30 mesi;
- c) al consumatore è riconosciuta la possibilità di risolvere il contratto senza ulteriori oneri o penalità.

INDICE

Premessa	pag. 1
Il credito al consumo	pag. 3
La legislazione	pag. 7
Definizione e forme di intervento	pag. 8
Importo	pag. 11
Enti finanziatori	pag. 11
Tutela del consumatore e trasparenza	pag. 12
Contenuto minimo obbligatorio del Contratto	pag. 13

La presente pubblicazione è stata curata dai Responsabili
del Credito di Federconsumatori Veneto con la consulenza di
"Opere per i consumatori".

L'opuscolo si colloca all'interno del Progetto "Il Credito al Consumo",
finanziato con il contributo della Regione Veneto

